

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**

---

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio	Presidente – rel. ed est.
dott. Sergio Centaro	Giudice
dott.ssa Laura Messina	Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Sulla “ISTANZA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PER LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA”, depositata nell’interesse di Nania Antonio, nato a Catania il 16.06.1953, C.F. NNANNN53H16C351N e Mangion Concetta, nata a Catania, il 12.06.1957, codice fiscale MNGNNN53H16C351N, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Stefano Massimino e dall’avv. Gabriella Arcifa.

\*\*\*

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza);

vista la relazione, redatta dal dott. Epifanio Massimo Bua, gestore designato dall’Organismo di Composizione della Crisi UNES – Catania, allegata al ricorso – come integrata con relazione depositata il 24.1.2023 - contiene una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l’apertura della liquidazione;

ritenuto che va nominato, quale liquidatore, l’Organismo di Composizione della Crisi UNES – Catania, nella persona del gestore della crisi già nominato, dott. Epifanio Massimo Bua;

**PQM**

**DICHIARA L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

**ORDINA**, ai ricorrenti/debitori il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell’elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando gli stessi a detenere sino alla vendita l’immobile costituente la residenza familiare, sito nel Comune di Catania, via Nuovalucello n.142 (in catasto al foglio 8, part. 2 sub 165) nominando gli stessi quali custodi e in tal veste obbligati a curarne l’ordinaria e diligente manutenzione;

### ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

### DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente, tenuto conto dell'impegno a tal fine assunto dal garante [REDACTED] - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il PRA competenti nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento dei ricorrenti, l'importo di € 661,00 mensili (compresa la 13<sup>a</sup> mensilità) mentre gli eventuali ulteriori redditi prodotti dai ricorrenti - anche futuri ed occasionali, salve le eventuali ulteriori esigenze di mantenimento - saranno versati mensilmente in un conto acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore e vincolato all'ordine dello stesso;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 - non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione, a tal fine onera i ricorrenti della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano procedure esecutive nei propri confronti;

l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1<sup>o</sup> lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura.

La presente sentenza dovrà essere notificata ai debitori e, a cura degli stessi, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

**Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.**

Così deciso in Catania, 25.1.2023, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente estensore

dott. Roberto Cordio